



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.1013/T/25.4 del 23 febbraio 2025

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria f.f.:
Presidente Dott.ssa Lina Di Domenico

ROMA

prot.dap@giustiziacert.it
prot.dgp.dap@giustiziacert.it
relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it

Oggetto: Decreto Ministeriale 14 maggio 2024 recante l'istituzione del Reparto Specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria "Gruppo d'Intervento Operativo"- GIO e P.C.D. 14 gennaio 2025 recante "Modalità di attivazione, piani di impiego, flussi di comunicazione e procedure di intervento del G.I.O. e del G.I.R."

Ill.mo Signor Capo del Dipartimento,

questa Organizzazione sindacale che, come noto, è il sindacato più rappresentativo¹ del personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006, ritiene doveroso portare alla Sua attenzione delle riflessioni per il neo istituito G.I.O. per le quali si richiede, sin d'ora, un momento di confronto con tutti i Direttori e Vice Direttori degli istituti penitenziari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Come noto, il Gruppo d'Intervento Operativo (d'ora in avanti G.I.O.) è stato pensato ed istituito quale reparto specializzato del corpo di Polizia Penitenziaria, quale ufficio di livello dirigenziale non generale, che opera alle dirette dipendenze del Sign. Capo del Dipartimento e che si articola in un ufficio centrale ed in uffici regionali denominati Gruppi di Intervento Regionale (d'ora in avanti G.I.R.).

Ferma restando l'apprezzabile iniziativa di istituire un reparto di elevata specializzazione e professionalità di intervento operativo del corpo di Polizia Penitenziaria in situazioni di emergenza complesse e non altrimenti fronteggiabili con il Personale della sede interessata e fermo restando il ruolo del Direttore dell'istituto penitenziario al quale compete *ex lege* di assicurare il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze, si

¹ D.M. 4 aprile 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2022-2024, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria." (GU n.128 del 03.06.2023).

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

vogliono condividere delle osservazioni di carattere giuridico e normativo, al fine di sollecitare un Suo autorevole intervento, tanto per un confronto *de visu* quanto per una necessaria e più chiara declinazione di ruoli, competenze e conseguenti responsabilità di tutti i soggetti chiamati in causa durante tutte quelle delicate situazioni nelle quali si renderà necessario l'intervento del G.I.R. o del G.I.O.

Posto l'intervento del G.I.R. e/o del G.I.O. Il quadro normativo cui si fa particolare riferimento è quello che si delinea dal combinato disposto, tra gli altri, dell'art. 2 e dell'art.93 del D.P.R. 230/00, dell'art. 41 dell'O.P., dell'art. 1 e 2 del D.M. 14 maggio 2024 e degli artt. 1 e 4 del P.C.D. 14 gennaio 2025.

Si ritiene opportuno fissare dei punti fermi entro i quali ancorare la riflessione che si vuole offrire, precisando che ci si riferirà alla figura del Direttore dell'istituto e del Direttore del G.I.O. o su delega il Direttore del G.I.R. o su delega il Capo Squadra (con grado di sovrintendente o ispettore) dell'aliquota di G.I.R. o G.I.O. intervenuta, la cui già omonima terminologia di "Direttore" si preannuncia *prima facie* non corretta e foriera di fraintendimenti.

Il Direttore dell'istituto:

- a norma dell'art. 2 del D.p.r. 230/00², assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze;
- a norma dell'art. 41, comma 2 della L. 354/75³ viene immediatamente informato dal personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti e deve disporre, senza indugio, accertamenti sanitari e procedere alle altre indagini del caso;

² D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", Art. 2: Sicurezza e rispetto delle regole:

1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

³ Legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.", Art. 41 Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione:

"Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo; abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto.

L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Segreteria Nazionale



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

- a norma dell'art. 41, comma 4 della L. 354/75 ordina al personale, in casi eccezionali, l'ingresso di armi all'interno dell'istituto;
- a norma dell'art. 93 del D.P.R. 230/00 ⁴ richiede, in presenza di disordini collettivi con manifestazione di violenza e che non sia in grado di fronteggiare con il personale a disposizione, al Prefetto l'intervento delle forze di polizia, informandone immediatamente il Magistrato di Sorveglianza, il Provveditore regionale ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria di cui al D.P.R. N. 82/99 è il superiore gerarchico del personale di Polizia Penitenziaria che presta servizio in istituto (a qualunque titolo);
- a norma dell'art. 1, comma 1 del P.C.D. 14 gennaio 2025 è colui che, nei servizi affidati al Corpo di polizia penitenziaria, dovrà essere immediatamente informato dal Comandante di Reparto di situazioni di emergenza non altrimenti fronteggiabili con il contingente a disposizione *in loco* e si attiverà con il Provveditore per richiedere l'attuazione del Protocollo Operativo Regionale;
- autorizza le armi ai sensi dell'art. 41, comma 4 della L. 354/75 e ne rimette la dotazione e l'impiego al capo squadra dell'aliquota G.I.R. o G.I.O. intervenuta;
- a norma dell'art. 4 del P.C.D. 14 gennaio 2025 è il Responsabile Generale dell'Emergenza che dovrà al termine delle operazioni e visto l'art. 41 della L. 354/75, di concerto con il direttore del G.I.O. o su delega il direttore del G.I.R. e con il Comandante di Reparto, verificare che siano attuati gli accertamenti sanitari previsti.

Il Direttore del G.I.O. o su delega il Direttore del G.I.R. o su delega il Capo Squadra (con grado di sovrintendente o ispettore) dell'aliquota di G.I.R. o G.I.O. intervenuta:

- a norma dell'art. 4 del P.C.D. 14 gennaio 2025 assumerà la direzione complessiva delle operazioni, ferma restando la funzione di Responsabile Generale dell'emergenza attribuita al Direttore

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore."

⁴ D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", Art. 93-Intervento delle Forze di polizia:

"1. Qualora si verificano disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede al prefetto l'intervento delle Forze di polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria."

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

dell'istituto nonché la funzione di Responsabile Operativo dell'emergenza assegnata al Comandante di Reparto;

- assumerà i necessari contatti con l'Autorità Giudiziaria, il Prefetto e le altre Forze di Polizia anche per l'attivazione dei piani provinciali integrati di intervento;
- verificherà, al termine delle operazioni, di concerto con il Direttore dell'istituto e con il Comandante di Reparto che siano attuati tutti gli accertamenti sanitari.

Appare evidente come già da una prima lettura delle disposizioni sopracitate si possa correre il rischio di una confusione di competenze ed in questa sede va ricordato, tra l'altro, che il D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154" all'art.2-Funzioni dirigenziali prevede che al dirigente della carriera dirigenziale penitenziaria che esercita "secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di (...) a) direzione (...) degli istituti penitenziari (...)" compete di svolgere ogni "(...) b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine; (...)" e, quindi, di svolgere quelle "(...) d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di: (...) 2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività; (...)", il che comporta anche "g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni; (...)" e, ancora, "(...) h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti (...) negli istituti penitenziari (...)".

;

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Con queste premesse, sotto il profilo della gestione operativa e partendo dal presupposto che una emergenza collettiva e di carattere generale che mette in pericolo la sicurezza di un istituto sia operativamente di esclusiva competenza del Corpo di polizia penitenziaria si condivide l'istituzione di un reparto specializzato che intervenga in situazioni non altrimenti fronteggiabili con il personale a disposizione.

Tuttavia, il verificarsi di una emergenza che per tipologia, portata complessiva e gravità è tale da richiedere l'intervento del G.I.R. o del G.I.O., come ben si immagina, non ha come unica conseguenza solo una gestione operativa di polizia per il ripristino dell'ordine e della sicurezza, ma richiede una gestione più complessiva e di carattere generale.

Si pensi a mero titolo esemplificativo: alle comunicazioni con la locale Procura della Repubblica e con il Magistrato di Sorveglianza; all'eventuale intervento dei Vigili del fuoco in caso di incendi; si pensi ai contatti con il Responsabile dei servizi sanitari penitenziari dell'ASP territorialmente competente in sede ed eventualmente del 118 in caso di inalazioni di fumi, traumi, aggressioni (anche per il personale) e non solo quale accertamento dovuto *ex post* all'intervento dell'uso legittimo della forza; agli interventi da parte della M.O.F. o di ditte specializzate nel caso di danni gravi ai beni dell'Amministrazione che possono anche rendere inagibile una o più sezioni; si pensi all'elemento di conoscenza della popolazione detenuta e del singolo contesto che può avere solo chi è alla guida di un istituto, ovvero il Direttore (unitamente al Comandante di Reparto); si pensi alla scelta dei detenuti da movimentare in caso di necessità di trasferimenti immediati e non riferibili solo ai promotori visibili ma anche a quelli che, generalmente, incitano e guidano senza esporsi; si pensi alle comunicazioni con i Superiori Gerarchici anche per la necessità di cinturare l'istituto all'esterno con il supporto delle forze di polizia- già nell'immediatezza dell'emergenza e prima dell'arrivo del G.I.O. o G.I.R.

Ci si chiede, inoltre, quale margine ci possa essere per il Direttore dell'istituto, una volta intervenuto il G.I.O. o G.I.R., di modulare l'intervento finanche richiedendo lui stesso la permanenza in sede dell'aliquota intervenuta, anche oltre l'avvenuto ripristino delle operazioni di sicurezza che può essere inteso come il rientro dei detenuti nelle camere di pernottamento, ma che può rendersi necessario anche nelle eventuali fasi successive di movimentazione d'urgenza dei detenuti fautori della rivolta. Da tenere in considerazione, inoltre, che la situazione di emergenza per la quale è stata formulata la richiesta di intervento, nelle more dello stesso, potrebbe attenuarsi nel qual caso al Direttore dell'istituto non pare possa negarsi la possibilità di valutare in concreto quando attribuire l'avvio della direzione tecnico-operativa dell'evento all'articolazione designata del G.I.O.

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Tutte evenienze, queste così come altre, che dalla lettura del P.C.D. rimangono forse sottointese ma che, a questo punto, è necessario che vengano esplicitate a garanzia e tutela dei diversi soggetti coinvolti.

Sono tutti interrogativi che meritano di essere approfonditi e discussi, con la massima urgenza, con i Direttori degli istituti al fine di, come anticipato in premessa, confrontarsi ed intendersi anche per una futura e più precisa declinazione di ruoli, competenze e conseguenti responsabilità di tutti i soggetti chiamati in causa durante tutte quelle delicate situazioni nelle quali si renderà necessario l'intervento del G.I.R. o del G.I.O.

Confidando in un Suo autorevole intervento, si rimane disponibili per un confronto, si ringrazia per l'attenzione ed in attesa di riscontro si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott.sa Elisabetta Zito

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola Petruzzelli

Segreteria Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”;
- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il d.P.R. n. 551 del 12 dicembre 1992 recante “*Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”;
- VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “*Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*”, così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, entrambi in materia di riordino dei ruoli delle Forze di polizia;
- VISTA la Raccomandazione Rec (2006)2-rev del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei Ministri l’11 gennaio 2006 e riveduta e modificata dal Comitato dei Ministri il 1° luglio 2020;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54 contenente “*Modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 e al regolamento concernente l’organizzazione*”



Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

degli uffici di diretta collaborazione del ministro della giustizia, nonché dell'organismo indipendente di valutazione di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100";

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, che individua le *"Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso"*;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente *"l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63"*;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia del 14 maggio 2024 afferente all'Istituzione del reparto specializzato del Corpo di Polizia Penitenziaria *"Gruppo di Intervento Operativo"*;

CONSIDERATA la necessità individuare le modalità di attivazione, piani di impiego, i flussi di comunicazione e le procedure di intervento del G.I.O. e dei G.I.R. negli ambiti di competenza, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della Giustizia 14 maggio 2024;

FERMO RESTANDO quanto già disposto con la lettera riservata GDAP-0312188-2011 del 17 agosto 2011, recante *"Gestione operativa delle situazioni critiche. Protocolli Operativi Regionali"*, e dunque l'attuazione di tutte le procedure in essa contemplate e in particolare, le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 *"Procedura straordinaria di allertamento interno"*, *"Procedura straordinaria di allertamento regionale"*, *"Attuazione della procedura straordinaria di allertamento regionale"*;

DECRETA

Art. 1

(Modalità di attivazione per emergenze penitenziarie)

1. In occasione di emergenze, non altrimenti fronteggiabili in sede territoriale, che mettono in pericolo la sicurezza in ambito penitenziario, oltre che per particolari eventi critici che possono pregiudicare gravemente l'ordine e la disciplina e per specifiche condizioni di elevato rischio, nei servizi affidati al Corpo di polizia penitenziaria, il Comandante del Reparto informerà immediatamente il Direttore dell'Istituto. Ove per tipologia, portata complessiva e



Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

gravità, la situazione non risultasse gestibile con il personale a disposizione, il Direttore dell'Istituto richiederà al Provveditore Regionale l'attuazione del Protocollo Operativo Regionale. Qualora anche a seguito della declaratoria di emergenza regionale, la gravità della condizione emergenziale in atto non dovesse risultare gestibile nemmeno facendo ricorso alle misure di intervento previste dalla procedura straordinaria di intervento regionale, il Provveditore Regionale richiederà al Capo del Dipartimento l'intervento del G.I.O.

2. La richiesta di intervento del G.I.O. da parte del Provveditore al Capo del Dipartimento avverrà, solo ed esclusivamente, in presenza di disordini collettivi o individuali, di intensità e portata tali da ritenersi concretamente non più fronteggiabili con le risorse e le misure di intervento previste dal Protocollo Operativo Regionale, tanto da essere necessaria e non più ulteriormente procrastinabile, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.
3. A seguito della disposizione del Direttore dell'Istituto penitenziario prevista dall'articolo 41, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm. il conseguenziale uso delle armi in dotazione al Corpo previste dall'articolo 7 comma 3 della legge 395 del 15 dicembre 1990 e dal d.P.R. n. 551 del 12 dicembre 1992 è rimesso, nei limiti individuati dall'articolo 53 del Codice penale, al Capo Squadra dell'aliquota G.I.O. o G.I.R. intervenuta.
4. Nel caso del verificarsi delle suddette emergenze nelle sezioni 41 bis, su richiesta del Direttore del Gruppo Operativo Mobile e disposizione del Capo del Dipartimento, il G.I.O. interviene a supporto del Reparto Operativo Mobile.
5. In presenza delle suddette emergenze negli istituti penitenziari per minori, su richiesta del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità e disposizione del Capo del Dipartimento, il G.I.O. interviene nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2.
6. L'impiego operativo del G.I.O. e delle sue articolazioni territoriali è disposto dal Direttore del G.I.O. - secondo le modalità previste dal presente provvedimento- appena ricevuta la disposizione di cui al comma 1.
7. È rimesso alla competenza del Direttore del G.I.O. quanto previsto dall'articolo 2 comma 5 del D.M. del 14 maggio 2024.
8. Il Direttore del G.I.O. individua le aliquote di personale, l'equipaggiamento e l'armamento in funzione dell'emergenza in atto.

Art. 2

(Impiego in particolari contesti operativi)

1. È rimesso alla decisione del Capo del Dipartimento l'impiego del G.I.O. nelle ipotesi di cui all'articolo 2 commi 4 e 6 e 7, lettera g) del D.M. del 14 maggio 2024.
2. Il Direttore del G.I.O. garantirà l'impiego operativo e con propri provvedimenti disciplinerà le procedure di intervento e i flussi di comunicazione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 3

(Procedure di impiego)

1. In relazione alla tipologia dell'emergenza in atto, il Direttore del G.I.O. dispone l'impiego di un'aliquota standard (otto operatori + un capo squadra) ovvero di aliquote ridotte o rinforzate.
2. In situazioni operative più complesse, il Direttore del G.I.O. può disporre l'intervento di altri G.I.R. a supporto, non tenendo conto della dislocazione territoriale, bensì della tipologia di intervento, nonché del personale dell'aliquota di intervento locale che sarà, pertanto, posta alle sue dirette dipendenze.
3. In caso di distanze superiori a 300 km o per particolari esigenze operative ovvero di difficoltà per il raggiungimento della sede con mezzi terrestri o navali, il Direttore del G.I.O. può avvalersi di vettore aereo dedicato della Guardia di Finanza per il trasporto personale e delle relative risorse strumentali, come da vigente protocollo di intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la Guardia di Finanza.
4. Al Direttore del G.I.O. è delegata l'emanazione dei provvedimenti necessari all'esecuzione del servizio del personale impiegato e all'utilizzo degli automezzi in dotazione.

Art. 4

(Procedure di intervento)

1. Ferma la funzione di "*Responsabile Generale dell'Emergenza*" attribuita, al Direttore dell'Istituto, nonché la funzione di "*Responsabile Operativo dell'Emergenza*", assegnata al Comandante del Reparto, il Direttore del G.I.O. o su delega il Direttore del G.I.R., assumerà la direzione complessiva delle operazioni.
2. In caso di intervento, il Direttore del G.I.O. o su delega il Direttore del G.I.R. assumerà i necessari contatti con l'Autorità Giudiziaria, il Prefetto e le altre forze di polizia anche per l'attivazione dei piani provinciali integrati di intervento.
3. Il Direttore del G.I.O. o su delega il Direttore del G.I.R., una volta assunta la direzione complessiva delle operazioni, dovrà assicurare, ove effettivamente praticabile nell'emergenza in atto, senza ulteriore danno o pregiudizio a persone o cose, che venga preliminarmente attuata, prima del diretto intervento operativo delle aliquote G.I.O. e G.I.R., attraverso il proprio personale specializzato, la fase della negoziazione, anche avvalendosi delle altre figure professionali, con specifiche competenze, eventualmente presenti nell'ambito della struttura penitenziaria.
4. Le operazioni tattiche finalizzate al diretto ripristino dell'ordine e della sicurezza interna della sezione, padiglione o struttura oggetto della criticità in atto, saranno di esclusiva pertinenza delle aliquote G.I.O. e G.I.R. intervenute, integrate, su disposizione del Direttore del G.I.O. o su delega il Direttore del G.I.R. con il personale di cui all'art. 9 comma 5 del D.M. del 14 maggio 2024.
5. Al termine delle operazioni, visto l'art. 41 comma della Legge 26 luglio 1975, n.354 e ss.mm., il Direttore del G.I.O. o su delega il Direttore del G.I.R. che ha assunto la direzione delle operazioni, di concerto con il Direttore dell'Istituto in qualità di "*Responsabile*



Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Generale dell'Emergenza e con il Comandante del Reparto quale *Responsabile Operativo dell'Emergenza*, verificherà che siano attuati gli accertamenti sanitari previsti.

Art. 5 (Flussi di comunicazione)

1. Il Direttore del G.I.O. assicurerà che le comunicazioni avvengano nel rispetto di quanto disciplinato dal *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006. Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate*.
2. Le comunicazioni che in ragione della loro sensibilità, richiedono misure di protezione minime, saranno qualificate come *informazioni non classificate controllate*
3. Il direttore del G.I.O. garantirà in occasione dell'impiego operativo la costante interazione con le competenti articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e nel caso di cui all'articolo 1 comma 5 del presente provvedimento con il Dipartimento della giustizia minorile e di Comunità.
5. Al termine del servizio di impiego del G.I.O., fermi restando gli eventuali atti di Polizia giudiziaria diretti alla competente Autorità Giudiziaria, il Direttore del G.I.O. relazionerà al Capo del Dipartimento sui fatti accaduti e sulle operazioni compiute, mentre il Direttore del G.I.R. riferirà al Direttore del G.I.O. per la comunicazione al Capo del Dipartimento.
6. Il Direttore del G.I.O. assicurerà i flussi di comunicazione con la Sala Situazioni nel rispetto del P.C.D. del 18 ottobre 2011 e l'Unità di Crisi Centrale per i rispettivi gli ambiti di competenza.
7. In caso di attivazione del G.I.O. e/o G.I.R., a cura del Direttore del G.I.O. e ferma restando la ponderata valutazione della segretezza dell'operazione, dovrà esserne data comunicazione alla Centrale Operativa Nazionale, nel rispetto del disciplinare del Servizio Telecomunicazioni dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 6 (Norme finali e transitorie)

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso alle articolazioni centrali e territoriali nel rispetto di quanto indicato all'articolo 5.
2. La disciplina contenuta nel presente provvedimento sarà oggetto di verifica ed aggiornamento su proposta del Direttore del G.I.O. entro sei mesi dalla sua approvazione.

Roma, 14 gennaio 2025

Il Capo del Dipartimento f.f.